

*Articolo 3***Azioni**

In vista del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, va realizzata una serie di azioni con le seguenti finalità:

- a) revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1):

Azione 1.1: individuazione di settori di minore importanza;

Azione 1.2: sviluppo di nuovi settori;

- b) semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2):

Azione 2.1: integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico;

Azione 2.2: sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese;

Azione 2.3: indagini europee finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese;

- c) sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3):

Azione 3.1: miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime;

Azione 3.2: miglior uso dei dati già esistenti nell'economia;

Azione 3.3: sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati;

- d) ammodernamento di Intrastat (obiettivo 4):

Azione 4.1: armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un Intrastat semplificato;

Azione 4.2: miglior uso dei dati amministrativi;

Azione 4.3: miglioramento e facilitazione dello scambio di dati nell'ambito di Intrastat.

Le azioni di cui al presente articolo sono specificate nell'allegato e sono ulteriormente dettagliate nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 4.

*Articolo 4***Programmi di lavoro annuali**

Un programma di lavoro annuale, con le priorità per le azioni di cui a ciascun obiettivo contemplato nell'articolo 2, paragrafo 2, e le dotazioni di bilancio ai sensi della presente decisione, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

*Articolo 5***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 6***Valutazione**

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta regolarmente le attività condotte nel quadro del programma MEETS, al fine di verificare se gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sono stati conseguiti e di fornire indicazioni volte a migliorare l'efficacia delle future azioni.

2. Entro il 31 dicembre 2010, e successivamente a scadenza annuale fino al 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del programma MEETS.

Entro il 31 luglio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione del programma MEETS. In tale relazione vengono valutati, alla luce dei costi sostenuti dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni alla Comunità, agli Stati membri e ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche, allo scopo di individuare i settori suscettibili di potenziali miglioramenti.

*Articolo 7***Finanziamento**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma MEETS nel periodo 2009-2013 è pari a 42 500 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

